ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-785 del 17/02/2017

Oggetto D.P.R. 59/2013 DITTA CREMONA DANTE DI

CREMONA ERCOLE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO DI VEICOLI INDUSTRIALI (CAMION), COSTRUZIONE PIANALI, CASSONI, CENTINATURE IN FERRO, MONTAGGIO FURGONI, SPONDE CARICATRICI, RIPARAZIONI VARIE DELLE COSTRUZIONI SOPRA ELENCATE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC),

VIA EMILIA N. 35, 37, 41.

Proposta n. PDET-AMB-2017-757 del 14/02/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciasette FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CREMONA DANTE DI CREMONA ERCOLE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO DI VEICOLI INDUSTRIALI (CAMION), COSTRUZIONE PIANALI, CASSONI, CENTINATURE IN FERRO, MONTAGGIO FURGONI, SPONDE CARICATRICI, RIPARAZIONI VARIE DELLE COSTRUZIONI SOPRA ELENCATE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC), VIA EMILIA N. 35, 37, 41.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta CREMONA DANTE DI CREMONA ERCOLE, avente sede legale e stabilimento in Comune di Cadeo, Via Emilia n. 35, 37 e 41, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo con nota del 05.01.2016 (iscritta al prot. Arpae n. 231 del 19.01.2016), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allestimento di veicoli industriali (camion), costruzione pianali, cassoni, centinature in ferro, montaggio furgoni, sponde caricatrici, riparazioni varie delle costruzioni sopra elencate" svolta nel medesimo stabilimento;
- la nota del 11.05.2016 (prot. Arpae n. 4822 di pari data), con cui la ditta ha trasmesso quanto richiesto nella lettera Arpae del 11.02.2016, prot. n. 1108;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento risulta essere stato autorizzato ad effettuare emissioni in atmosfera dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1855 del 12.09.2002;
- il gestore ha precisato che le emissioni derivanti dalla saldatura E3, E4 ed E5, non vengono attualmente utilizzate, tuttavia ha chiesto di mantenerle in autorizzazione;
- il gestore ha aggiornato le informazioni riguardanti la verniciatura; in particolare i quantitativi di materie prime impiegati per l'attività di verniciatura (compreso il diluente utilizzato per la pulizia delle attrezzature) risultano pari a 570 kg/anno corrispondente ad un input di COV pari a 401 kg/anno, mentre l'impianto di verniciatura è attivo per 100 gg/anno; l'azienda dichiara, pertanto, di essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- il gestore rileva la presenza di emissioni scarsamente rilevanti derivanti da attività di taglio non presidiate da impianti di aspirazione e rientranti alla lettera a) parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza del 23.02.2016 (prot. 1591), con cui è stato trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- nota acquisita al prot. n. 6111 del 13.6.2016 con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha trasmesso il proprio parere igienico sanitario secondo determinate indicazioni e facendo presente tra l'altro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla

- vigente normativa REACH/CLP;
- nota del Comune di Cadeo pervenuta il 25.11.2016 (prot. Arpae n. 13209), di trasmissione del proprio parere favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera. Si specifica inoltre che non è necessaria l'acquisizione di documentazione ai sensi della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CREMONA DANTE DI CREMONA ERCOLE** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo (PC) via Emilia n° 35, 37, 41;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CREMONA DANTE DI CREMONA ERCOLE (C. FISC. CRMRCL58C30D611S) per l'attività di "allestimento di veicoli industriali (camion), costruzione pianali, cassoni, centinature in ferro, montaggio furgoni, sponde caricatrici, riparazioni varie delle costruzioni sopra elencate" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo (PC) via Emilia n° 35, 37, 41 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lqs. 152/06;
- 2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera 6 h/g Durata massima annua 100 gg/a Altezza minima 10 m

EMISSIONE N. E2 IMPIANTO DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	100 gg/a
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E3 IMPIANTO DI SALDATURA

Portata massima	1500	Nm³/h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	240	gg/a
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO DI SALDATURA

Portata massima		1500	Nm³/h
Durata massima giornaliera		3	h/g
Durata massima annua		240	gg/a
Altezza minima		7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

 $\begin{array}{lll} \text{Materiale particellare} & 10 & \text{mg/Nm}^3 \\ \text{Ossidi di Azoto (espressi come NO}_{x}) & 5 & \text{mg/Nm}^3 \\ \text{Monossido di Carbonio (espressi come CO2)} & 10 & \text{mg/Nm}^3 \\ \end{array}$

EMISSIONE N. E5 IMPIANTO DI SALDATURA

Portata massima	1500	Nm³/h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	240	gg/a
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 10 mg/Nm³ Ossidi di Azoto (espressi come NO_x) 5 mg/Nm³ Monossido di Carbonio (espressi come CO2) 10 mg/Nm³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del materiale particellare;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del monossido di carbonio;
- c) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) la riattivazione delle emissioni E3, E4 ed E5 deve essere preventivamente comunicata ad Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E3, E4 ed E5 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate,

bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- h) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) le operazioni di verniciatura, appassimento e lavaggio attrezzature devono essere svolte nelle apposite cabine, dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare in grado di garantire il rispetto di un limite per tali inquinante pari a 3 mg/Nm³;
- j) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per le operazioni di pulizia) pari a 6 kg/gg, per un'emissione annua massima di COV pari a 450 kg. Il consumo medio giornaliero e l'emissione annua massima vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto k);
- k) i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per le operazioni di pulizia), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- I) devono essere utilizzati prodotti vernicianti pronti all'uso, a base a solvente con contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- 3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lqs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- <u>ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;</u>
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente Dott.ssa Adalgisa Torselli con firma digitale Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.